

ALECCE

24246107

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL [REDACTED]

SENTENZA

N. [REDACTED]

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. LUPO ERNESTO
- 1. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI
- 2. Dott. SQUASSONI CLAUDIA
- 3. Dott. GENTILE MARIO
- 4. Dott. FIALE ALDO

PRESIDENTE

CONSIGLIERE

"

"

"

REGISTRO GENERALE

N. [REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :


1) [REDACTED]

N. IL [REDACTED]

avverso ORDINANZA del [REDACTED]
[REDACTED]

sentita la relazione fatta dal Consigliere
SQUASSONI CLAUDIA
~~lette~~/sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Amico Vladimiro

che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Udit i difensor Avv.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza 29 settembre 2006, il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio che grava su due PC evidenziando la configurabilità del contestato illecito (artt.718 c.1, 719 n 2 cp) a carico di Bonolo Daniele, gestore del bar in cui gli apparecchi erano installati, e le necessità probatorie . Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno rilevato che i due PC erano collegati tra loro, accesi e funzionanti ed avevano installato un programma che, via internet, permetteva l'accesso al sito "Mega Sport Casinò" con conseguente possibilità di giocare al poker o ad altri giochi d'azzardo ; le esigenze probatorie sono state individuate nella necessità di sottoporre a verifica i programmi degli apparecchi.

Per l'annullamento della ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Dopo avere passato in rassegna la giurisprudenza di questa Corte inerente alla motivazione dei sequestri probatori, deduce:

= che il vincolo reale è stato utilizzato non come mezzo di ricerca della prova , ma per l'acquisizione di una notizia di reato;

= che è carente la motivazione sulla strumentalità istruttoria degli oggetti sequestrati;

=che la fattispecie di cui all'art.110 Tulp è stata depenalizzata e non si rinvergono le ipotesi di violazioni amministrative introdotte con la L.266/2005;

=che il semplice possesso dei due apparecchi non integra la violazione al contestato precetto penale essendo carente il fine di lucro necessario per l'integrazione del reato.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.



Va rilevato che il sequestro a sensi dell'art.253 cpp è un mezzo di ricerca della prova , costituente idoneo strumento per verificare una ipotesi di reato, che può essere adottato per stabilire gli esatti termini della condotta contestata in una fase del procedimento, quella delle indagini preliminari, caratterizzata dalla fluidità della imputazione sotto il profilo fattuale e giuridico ; tuttavia, per l'emissione di un provvedimento di sequestro probatorio occorre che sia ipotizzabile la sussistenza di un reato alla luce dei dati già in possesso dell'organo giudiziario precedente.

Di conseguenza, il Tribunale per espletare la funzione di garanzia e di controllo che la legge gli assegna in materia, doveva motivare sul cd fumus di commissione del reato, cioè, verificare se - alla luce degli elementi probatori offerti dal Pubblico Ministero e valutati così come esposti- la fattispecie concreta fosse sussumibile in quella astratta prevista dall'art.718 cp.

Sul punto, è appena il caso di ricordare come l'art.721 cp stabilisca che, per aversi gioco d'azzardo, necessita il concorso di due elementi : l'uno, di carattere oggettivo, consistente nella aleatorietà della vincita e della perdita e l'altro, di carattere soggettivo, rappresentato dal fine di lucro inteso come guadagno economicamente apprezzabile dei partecipanti che può essere escluso quando la posta sia così esigua da costituire solo un elemento di vivacità del gioco.

Di conseguenza, i Giudici avrebbero dovuto porre in essere una valutazione congiunta dei due elementi che, secondo la definizione normativa, con nesso inscindibile caratterizzano la fattispecie di reato prevista dall'art.718 cp.

Tale disamina è stata effettuata solo per quanto concerne l'elemento aleatorio che emerge dalla diretta constatazione della natura dei giochi



effettuata dalla Guardia di Finanza ; tale verifica è sufficiente in questa fase in quanto più approfondite indagini possono essere effettuate in prosieguo (per cui il provvedimento ablatorio si rende necessario anche a tale scopo).

Nessuna argomentazione è rinvenibile, proprio in senso grafico, nel provvedimento in esame sul fine di lucro dei partecipanti.

La depenalizzazione del reato previsto dall'art.110 Tulpis, segnalata dal ricorrente, non ha rilevanza perché la fattispecie non è stata contestata e perché il gioco del poker rimane in toto aleatorio con qualsiasi modalità venga espletato.

Per la rilevata lacuna motivazionale, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Roma perché i nuovi Giudici valutino se le investigazioni al loro vaglio consentano, o meno, di ritenere non già provata (trattandosi di procedimento incidentale per il quale è sufficiente la astratta configurabilità del reato) bensì ragionevolmente plausibile la circostanza del fine di lucro dei giocatori.

PQM

La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma.

Roma, 8 maggio 2007

Il Presidente

Emilio Longo

L'estensore

Luigi De Luca

